

Delibera n. **282/2013** del Consiglio di Amministrazione del **20/12/2013**

pag. 1/4

OGGETTO: Ricostruzione di carriera del personale docente ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. 382/80 - riconoscimento servizio prestato in qualità di assegnista di ricerca			
N. o.d.g.: 04/04	Rep. n. 282/2013	Prot. n. 35676	UOR: Ufficio reclutamento personale docente e forme di lavoro flessibili

Nominativo	F	C	A	As
Stefano PIVATO	X			
Massimo BERLONI				X
Vittorio LIVI	X			
Tiziana PRIMORI				X
Massimo BALDACCI	X			
Bonita CLERI				X

Nominativo	F	C	A	As
Tonino PENCARELLI	X			
Vilberto STOCCHI	X			
Mary Cruz BRAGA	X			
Veronica GNAGNARELLA				X
Chiara SISTI	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteggi.

Collegio dei Revisori			
Nome	Pres.	Ass.g.	Ass.
Dott. Federico LORENZINI, Presidente	X		
Dott.ssa Gerardina MAIORANO		X	
Dott. Vincenzo GALASSO		X	

Viene sottoposta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la questione relativa al riconoscimento, ai fini della ricostruzione di carriera di cui all'art.103 del D.P.R. 382/80, del periodo prestato come assegnista di ricerca ai sensi dell'art.51, comma 6, della Legge n.449/1997.

Al riguardo occorre premettere che l'art.103 del D.P.R. 382/80 riconosce al personale docente, dietro domanda ed in percentuali diverse a seconda delle categorie (nella misura di 1/3 per i professori ordinari, 1/2 per i professori associati, 2/3 per i ricercatori), l'attività effettivamente prestata in una delle figure previste dall'art.7 della Legge 28/80. Tra tali figure non è prevista quella dell'assegnista di ricerca di cui all'art.51 della Legge n.449/1997 - e non avrebbe potuto essere ragionevolmente prevista essendo la Legge istitutiva degli assegni di ricerca successiva alla Legge n.28/80.

La questione è già stata in passato esaminata da parte dell'amministrazione in ragione delle affinità tra gli istituti e dell'evoluzione normativa *medio tempore* intervenuta sul presupposto che la legge istitutiva degli assegni di ricerca è successiva alla Legge n.28/1980 e su di essa l'allora Ministero dell'Università e della Ricerca con nota prot. n.540 del 2 marzo 2007, a firma del Direttore Generale Dott. Masia, ebbe a ribadire la natura tassativa dell'elenco di cui all'art.7 della Legge 28/80 e l'avviso per cui, ai fini della carriera, può essere riconosciuto il servizio precedentemente svolto in una delle figure tassativamente previste dall'art.7 della Legge n.28/1980, ferma restando ogni autonoma valutazione e responsabilità da parte dell'Ateneo in merito allo stato giuridico di docenti e ricercatori.

Su tale presupposto, in ragione della delicata situazione economico-finanziaria, la posizione assunta dall'Amministrazione al riguardo è stata nel senso di attenersi all'elenco tassativo più volte richiamato.

Ora la questione è stata riproposta all'attenzione dell'amministrazione per effetto di alcune istanze di ricostruzione di carriera ex art.103 D.P.R. 382/80 avanzate da ricercatori confermati di questo Ateneo.

Delibera n. **282/2013** del Consiglio di Amministrazione del **20/12/2013**

pag. 2/4

La materia come sempre ha dato luogo ad attuazioni diversificate in sede di autonomia, per cui alcuni Atenei hanno proceduto nel senso del riconoscimento sulla base del parere espresso dal CUN nella seduta del 2005 e del più recente parere del MIUR, a firma del Dott. Masia con nota in data 13.03.2008 che, rivedendo la propria precedente impostazione, concorda con il favorevole avviso espresso dal Ministero dell'Economia e della Finanza - Dipartimento per la Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico - circa la *possibilità di equiparare alle figure previste dall'art. 7 ed in particolare dalla lett. e) della Legge 28/80, ai fini della ricostruzione di carriera, il servizio precedentemente svolto in qualità di assegnista di ricerca trattandosi di posizioni soggettive assimilabili e perseguendo borse e assegni analoghe finalità come evidenziato dal fatto che l'art.7 pone sullo stesso piano borse ed assegni.*

Negli ultimi tempi la giurisprudenza inoltre si è orientata verso l'accoglimento delle richieste di riconoscimento del servizio prestato in qualità di assegnista di ricerca da parte dei ricercatori confermati al fine della ricostruzione della carriera ed alcuni Atenei si sono già conformati in tal senso.

La sentenza n.102/2012 del Consiglio di Stato Sezione sesta ha statuito il diritto a vedersi riconosciuto, ai fini della ricostruzione di carriera, il servizio prestato in qualità di assegnista di ricerca argomentando che tale categoria costituisce un'evoluzione delle categorie di collaborazione precaria con le università e le istituzioni di ricerca vigenti all'epoca dell'entrata in vigore del D.P.R. 382/80. Per questo motivo, il servizio prestato quale assegnista di ricerca, deve essere riconosciuto all'atto della conferma nel ruolo dei professori associati e come estensione della norma anche ai ricercatori confermati, ai sensi dell'articolo 103 del D.P.R. citato.

In una recente sentenza, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha accolto il ricorso avverso un diniego di riconoscimento dei servizi prestati quale assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Firenze e ha dichiarato il diritto della ricorrente al computo in suo favore dei benefici rivendicati con condanna dell'Università degli Studi di Bergamo al pagamento delle differenze retributive connesse e conseguenti, oltre interessi legali ex art.429 c.p.c., dalla data di maturazione dei singoli ratei al saldo e calcolati sulle somme di cui sopra, al netto delle ritenute di legge.

Il riconoscimento dell'assegno di ricerca ai fini della ricostruzione di carriera, non essendo espressamente previsto dalla norma di legge, è quindi sostanzialmente rimesso alle determinazioni che i singoli atenei assumono nell'ambito della propria autonomia, che non possono prescindere da una valutazione *ex ante* dell'impatto economico-finanziario e dei riflessi che esse avrebbero sul bilancio, dato che andrebbe ad incidere sulle spese fisse e continuative del personale e quindi sul rapporto AF/FFO.

L'ammissibilità del riconoscimento comporterebbe infatti, come diretta conseguenza, l'apertura nei confronti di tutte quelle posizioni che hanno già fruito dell'applicazione dell'art.103 del D.P.R. 382/80 per un periodo complessivo di riconoscimento dei servizi pre-ruolo inferiore a 8 anni e che potrebbero vantare il riconoscimento, posto che per indirizzo giurisprudenziale consolidato la natura del termine della domanda ai fini del riconoscimento dei servizi pregressi è ordinatoria.

Di contro, il mancato accoglimento esporrebbe l'Ateneo ad un potenziale contenzioso avente ad oggetto il preteso riconoscimento del servizio pre-ruolo per cui valgono gli ordinari termini di decadenza e con effetto limitato tra le parti.

Bisogna infatti tenere in considerazione il fatto che la sentenza del Tribunale Amministrativo regionale della Regione Campania n. 12 del 7 gennaio 2011, come ritenuto dalla giurisprudenza formatasi sul punto, ha indicato come il *termine di un anno, previsto dal citato art.103,*

Delibera n. **282/2013** del Consiglio di Amministrazione del **20/12/2013**

pag. 3/4

comma 4, del D.P.R. n. 382/1990, non debba ritenersi perentorio ma si debba ritenere che lo stesso articolo attribuisca un diritto soggettivo perfetto al richiedente al riconoscimento del servizio pre-ruolo e che il termine abbia natura ordinatoria.

Per quanto prima esposto deve ritenersi che la domanda di riconoscimento dei servizi pre-ruolo, avanzata ai sensi del citato art.103, in difetto di espressa previsione contraria, è *assoggettata al termine di prescrizione ordinario di dieci anni, di cui all'art.2946 c.c., mentre solo le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti dal riconoscimento della nuova qualifica si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art.2948 n.4 c.c.*

Da una previsione di massima effettuata dall'Area Finanza, Contabilità, sulla base di una ricognizione preliminare interna dei potenziali aventi titolo, ai fini di una valutazione *ex ante* sui riflessi che il riconoscimento verrebbe ad avere sul bilancio, nel caso in cui l'Amministrazione provvedesse al riconoscimento suddetto a decorrere dal 1° gennaio 2014, risulta un costo di € 81.453,26 nonché un incremento delle spese fisse e continuative del personale e quindi ripercussioni sul rapporto AF/FFO.

Il Consiglio di Amministrazione voglia pertanto deliberare in merito al riconoscimento, ai fini della ricostruzione di carriera ex art.103 D.P.R. 382/80, del periodo prestato come assegnista di ricerca, previo parere del Collegio dei Revisori.

Il Consiglio di Amministrazione

Visto lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n.138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2012;
vista la Legge 9 maggio 1989, n.168 "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica";
visto l'art.103 del D.P.R. 382/80;
vista la Legge 21/2/1980, n.28 – art.7 – lettera e);
vista la nota dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo prot. n.1705 in data 2/2/2007 avente ad oggetto: Riconoscimento del periodo di assegnista di ricerca ai fini della carriera di ricercatore universitario. Quesito;
vista la nota ministeriale prot. n.540 del 2/3/2007 avente ad oggetto: Valutazione servizi ai sensi dell'art.103 D.P.R. 1/7/1980, n.382;
visto il parere espresso dal C.U.N. nella seduta del 14-15/9/2005;
visto il parere espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per la Ragioneria Generale dello Stato – I.G.O.P. – con nota del 17/10/2006;
visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
vista la Legge 30 dicembre 2010, n.240 la quale ha eliminato la conferma in ruolo e la conseguente ricostruzione di carriera;
vista la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Campania n.12 del 7 gennaio 2011;
vista la sentenza del Consiglio di Stato n.102/2012 del giorno 11 gennaio 2012;
vista la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – sezione staccata di Brescia del 23 agosto 2012;
tenuto conto della delicata situazione economico-finanziaria in cui versa l'Ateneo;
sentito il Direttore Generale;

delibera

Delibera n. **282/2013** del Consiglio di Amministrazione del **20/12/2013**

pag. 4/4

1. di riconoscere ai professori e ricercatori confermati di questo Ateneo, in linea generale, il periodo prestatato in qualità di assegnista di ricerca ai sensi dell'art.51, comma 6, della Legge n.449/1997, ai soli fini giuridici della ricostruzione di carriera;
 2. di autorizzare, tenendo conto della delicata situazione economico-finanziaria in cui versa l'Ateneo, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'attivazione delle procedure di riconoscimento agli aventi diritto, ai fini economici della ricostruzione di carriera, del periodo prestatato in qualità di assegnista di ricerca ai sensi dell'art.51, comma 6, della Legge n.449/1997;
 3. tale riconoscimento sarà esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2014, anche nel caso dovessero emergere ulteriori nominativi.
-